

COMUNE DI RIVERA
AZIENDA ACQUA POTABILE
Regolamento organico

1. NORME GENERALI

Art. 1

Il Comune di Rivera ha costituito l'Azienda comunale dell'acqua potabile, in virtù della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, gerita con amministrazione separata.

Costituzione

Art. 2

L'Azienda comunale dell'acqua potabile (denominata in seguito Azienda) è amministrata da una Commissione composta di sette membri che viene nominata dal Municipio subito dopo il suo rinnovamento.

Denominazione e composizione

Art. 3

Il Comune, e per esso l'Azienda, provvede direttamente alla fornitura e alla distribuzione dell'acqua potabile per uso pubblico e privato, alle condizioni stabilite dal presente Regolamento, con diritto di privativa su tutto il territorio comunale. La concessione di getti d'acqua potabile è di esclusiva competenza dell'Azienda.

Scopo

Art. 4

L'acqua è erogata in uno dei seguenti modi:

1. a deflusso non misurato per l'alimentazione di fontane pubbliche, di idranti destinati alla pulizia delle strade e al servizio antincendio, nonché per altri servizi pubblici;
2. a deflusso misurato per usi domestici, industriali e commerciali, nonché per cantieri edili e per l'irrorazione di aree private.

Modo di erogazione

Art. 5

L'uso dell'acqua potabile è limitato ai bisogni dei proprietari e degli inquilini della casa o dei proprietari o affittuari dei fondi a cui la concessione fu accordata con la proibizione assoluta di fornire acqua o di permetterne il consumo a proprietari o affittuari di altri immobili. L'utente non può - in nessun caso - concedere allacciamenti a terzi (privati o ditte) senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda.

Uso dell'acqua

Art. 6

In caso di siccità o deficienza straordinaria di acqua si dovranno sospendere innanzitutto le forniture per le piscine, uso agricolo, industriale e simili. Per gli stessi motivi l'Azienda può ordinare la sospensione di tutto il servizio di distribuzione dell'acqua potabile durante determinate ore del giorno e della notte.

Interruzione della distribuzione

Art. 7

Gli abbonati non hanno diritto a indennità per le interruzioni causate dal gelo o derivanti dai lavori di riparazione delle condotte, di installazione di nuove tubazioni, di pulizia dei serbatoi e specialmente in caso di incendio o per altro motivo di forza maggiore.

Interruzioni per esigenze di servizio

Art. 8

Le interruzioni dell'erogazione dell'acqua potabile devono essere sempre segnalate per tempo a tutti gli utenti mediante distribuzione e pubblicazione di un avviso del quale si invierà copia per visione al Laboratorio cantonale d'igiene. L'avviso dovrà richiamare il divieto tassativo di lasciare collegati ai rubinetti tubi pescanti in acque luride o liquidi impuri, velenosi o di altra natura, onde evitarne l'aspirazione nelle installazioni private e nella rete di distribuzione pubblica.

Avviso alla popolazione

L'Azienda verificherà che tale divieto venga strettamente osservato e procederà severamente nei confronti di eventuali trasgressori.

Art. 9

Gli incaricati dell'Azienda in possesso di regolare autorizzazione, previo preavviso, possono accedere alle proprietà private nelle quali esistono impianti di acqua potabile al fine di controllarne il funzionamento e verificare se gli stessi siano conformi alle prescrizioni del presente Regolamento .

Diritto di sorveglianza

Art. 10

L'Azienda ha il diritto di verificare in ogni momento lo stato delle condotte e degli impianti situati nella proprietà privata e di eseguire o di imporre, se del caso, modificazioni, riparazioni o protezioni. Su richiesta, l'abbonato è tenuto a notificare tutte le apparecchiature installate nella sua proprietà.

Diritto di verifica

Art. 11

L'abbonato deve immediatamente notificare all'Azienda ogni avaria che si verificasse alla condotta di allacciamento prima del contatore o eventuali anomalie nella fornitura.

Obbligo di avvertimento

All'abbonato incombe in particolare l'obbligo di adottare tutte le misure atte a garantire l'integrità della condotta, dei contatori e degli apparecchi installati nella sua proprietà e di pertinenza dell'Azienda.

2. AMMINISTRAZIONE

Art. 12

Il Municipio tramite l'Azienda amministra il servizio dell'acqua potabile e tiene un apposito registro delle concessioni sul quale annota il cognome e il nome dell'abbonato, il diametro e il numero del contatore, la data della posa dello stesso nonché la relativa tassa di consumo.

Competenze del Municipio e registrazione

Art. 13

La contabilità dell'Azienda è tenuta separatamente e figura in conto separato nei "Preventivi e Consuntivi" comunali. Il finanziamento dell'Azienda è distinto e il Comune assume la garanzia dei prestiti e l'amministrazione dal fondo di riserva.

Contabilità finanziamento, destinazione e ripartizione degli utili

Gli utili dell'Azienda, dedotti gli ammortamenti, sono destinati a un fondo di riserva da impiegare per estendere la rete principale di distribuzione, per le riparazioni e le migliorie degli impianti. La commissione di revisione è nominata e funziona ai sensi dell'art. 54 della Legge organica comunale (LOG).

3. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 14

Per le riparazioni di condotte e nuovi allacciamenti il Municipio su proposta dell'Azienda designa:

Manutenzione

- una ditta facente parte della società svizzera dell'industria del gas e delle acque (SSIGA) per l'esecuzione dei lavori idraulici.

Art. 15

Il Municipio, nell'ambito delle altre nomine quadriennali, designa un incaricato per il controllo e la sorveglianza degli impianti dell'acqua potabile e un suo sostituto.
Le nomine sono fatte previo concorso.

Incaricato comunale. Sostituto e nomine

Art. 16

L'incaricato e il suo sostituto sono retribuiti dall'Azienda secondo le norme contenute nel capitolato di concorso.

Retribuzione

Art. 17

L'Azienda con l'ausilio degli incaricati comunali provvederà al servizio di sorveglianza igienica e di controllo dell'efficienza degli impianti dell'acquedotto e delle sorgenti.

Servizio di sorveglianza

Art. 18

1. Coadiuvare il Municipio e i responsabili dell'Azienda nel vegliare che il presente regolamento sia strettamente osservato.
2. Controlla che gli allacciamenti siano eseguiti a regola d'arte e secondo le disposizioni emanate dalla SSIGA (società svizzera per l'industria del gas e dell'acqua).
3. Sorveglia la distribuzione dell'acqua e specialmente nel periodo di magra ne controlla il consumo.
4. Segnala al Municipio ed all'Azienda le migliorie da introdurre nel pubblico servizio e gli eventuali lavori necessari per la manutenzione degli impianti.
5. Esegue, previo avviso a tutti gli utenti, la pulizia generale degli impianti almeno 2 volte all'anno (possibilmente in primavera ed in autunno).
6. Esegue lo spurgo periodico degli idranti controllandone la loro efficienza come pure l'apertura delle saracinesche di scarico, seguendo il regolare deflusso dell'acqua. L'apertura e la chiusura degli organi di manovra dovrà essere eseguita molto lentamente. Esegue di regola ispezioni speciali alle captazioni ed ai serbatoi dopo intemperie di particolare forza e gravità e ogni qualvolta vi siano reclami giustificati riguardanti l'erogazione dell'acqua (intorpidimenti, odori, sapori e colori anormali).
7. Provvede alla sorveglianza delle fontane pubbliche, regolandone il deflusso ove queste fossero a getto continuo, a seconda delle disponibilità dell'acqua.
8. Tiene nota su apposito registro di tutte le operazioni, le visite ed eventuali osservazioni. Il registro deve essere presentato anche all'autorità di vigilanza.
9. Conserva le chiavi d'accesso ai manufatti per tutte le occorrenze e ha pure cura degli attrezzi e del materiale di manutenzione.
10. Partecipa alle ispezioni effettuate dall'ispettorato acquedotti.

Compiti del Sorvegliante

4. RETE DI DISTRIBUZIONE E ALLACCIAMENTI

Art. 19

La rete di distribuzione è costituita da condotte, posate di regola su area pubblica, che consentono il trasporto dell'acqua alle installazioni ad essa collegate. La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione della rete spettano unicamente all'Azienda che ne è l'unica proprietaria.

Rete di distribuzione

Art. 20

L'estensione della rete viene effettuata entro i limiti consentiti dalle possibilità economiche e tecniche dell'Azienda. I confinanti saranno chiamati a versare i contributi di miglioria previsti dalla legge.

Estensione in zona edificabile a obbligo di contribuzione

Art. 21	
Richieste di estensione da parte di privati potranno essere accolte se non suscitano inconvenienti o spese sproporzionate in rapporto al probabile consumo.	Richieste di estensione
Art. 22	
Quando una tubazione è posata in una zona non edificabile nella quale si prevedono altri allacciamenti, l'Azienda, d'accordo con il Municipio, può esigere che l'utente provveda alla posa di una tubazione di diametro superiore a quella prevista per il suo fabbisogno. La differenza di costo per l'esecuzione di tale imposizione sarà assunta dall'Azienda e la tubazione diventerà di esclusiva proprietà del Comune. L'utente che chiede l'allacciamento alla predetta tubazione, è tenuto a pagare all'Azienda, oltre la tassa di allacciamento, un equo contributo che la stessa fisserà in base alla spesa che egli avrebbe dovuto sopportare qualora avesse fatto posare la condotta in questione per conto proprio.	Estensione fuori zona edificabile e obbligo di contribuzione
Art. 23	
Quando, per concessioni posteriori, uno o più utenti chiedessero di allacciarsi a una tubazione privata già esistente, il proprietario di quest'ultima deve permetterlo contro rifusione proporzionate delle spese da esso sopportate per la costruzione della parte di condotta di futuro uso comune. L'allacciamento potrà essere eseguito solo dopo l'avvenuto pagamento di dette spese e della relativa tassa di allacciamento all'Azienda. L'Azienda può negare l'autorizzazione di usufruire di una tubazione preesistente se ciò potesse recare pregiudizio agli abbonati precedenti.	Nuovi collegamenti a condotte private
Art. 24	
Sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.	Raccordi con acquedotti privati
Art. 25	
Per raccordi con reti di distribuzione di altri Comuni e di enti pubblici saranno da esigere le misure idonee ad evitare inconvenienti per la rete dell'Azienda.	Raccordi con acquedotti pubblici
Art. 26	
Con la posa di nuove tubazioni comunali l'Azienda potrà esigere che le condotte private preesistenti siano abbandonate. In questo caso l'utente dovrà allacciarsi alla nuova tubazione. Le spese di allacciamento, ritenuto che la condotta privata sia ancora idonea, saranno a completo carico dell'Azienda.	Abbandono di tubazioni private
Art. 27	
L'allacciamento è la condotta che consente il trasporto dell'acqua dalla rete di distribuzione all'installazione privata. Ogni edificio avrà, di regola, un allacciamento separato. L'allacciamento, fino e compreso il contatore, viene eseguito a cura dell'Azienda e a spese del proprietario. L'allacciamento rimane di proprietà dell'Azienda sull'area pubblica e di proprietà del privato sull'area di sua pertinenza. La manutenzione è curata dall'Azienda a proprie spese sull'area pubblica e a spese del proprietario sull'area privata.	Allacciamento
Art. 28	
Allacciamenti per uso temporaneo, come cantieri edili o altre attività devono essere preventivamente autorizzati dall'Azienda la quale si riserva di subordinare la fornitura a particolari condizioni. È obbligatoria la posa di una valvola di ritenuta anche per gli allacciamenti provvisori (cantieri edili) e per quelli di attività agricole.	Allacciamento temporaneo

Art. 29

Le domande di allacciamento o di abbonamento devono essere presentate per iscritto all'Azienda da parte del proprietario dell'immobile mediante l'apposito formulario, allegando lo schema idraulico dell'impianto.

Domanda di allacciamento

Art. 30

Ogni allacciamento alla condotta o diramazione comunale è sottoposto al pagamento di una tassa di concessione commisurata al diametro del tubo di allacciamento.

La tassa di allacciamento, compresa fra un minimo di fr. 200.— e un massimo di fr. 1200.--, è fissata dal Reg. Tariffe e dovrà essere versata anticipatamente all'Azienda.

Tassa di allacciamento

Art. 31

L'Azienda può subordinare la concessione a determinate condizioni quando la stessa, se accordata, recasse pregiudizio ad altri abbonati.

Limitazione della concessione

Art. 32

La costruzione e la posa di qualsiasi tipo di piscina deve sottostare ad approvazione.

Le piscine con un volume di 10 mc e oltre devono essere munite di impianto di riciclaggio e di trattamento dell'acqua.

Il riempimento delle piscine deve avvenire durante le ore notturne e previa notifica all'Azienda, la quale impartirà le istruzioni per evitare la contemporanea esecuzione di tale operazione in troppe piscine ed in modo di evitare inconvenienti nella normale erogazione di acqua agli utenti.

È vietato il riempimento delle piscine con tubazioni volanti qualora l'impianto interno non sia provvisto di una valvola di ritenuta.

Piscine

5. INSTALLAZIONI INTERNE E APPARECCHI

Art. 33

L'installazione interna ha inizio dal contatore. È attuata a cura e a spese dell'abbonato e deve essere eseguita da un installatore qualificato conformemente alle prescrizioni stabilite dalla Società svizzera dell'industria del gas e delle acque (SSIGA).

Installazioni interne

Art. 34

L'Azienda si riserva di imporre le trasformazioni agli impianti privati che risultassero in contrasto con le norme SSIGA e con il presente Regolamento. Se entro il termine fissato dall'Azienda per la trasformazione l'abbonato non avesse dato seguito all'ingiunzione, l'Azienda potrà eseguire o far eseguire a spese dell'abbonato la trasformazione ritenuta necessaria.

Obbligo di trasformazione

Art. 35

Il collaudo dei lavori d'impianto viene eseguito dall'Azienda per mezzo dei suoi delegati prima dell'immissione dell'acqua nell'impianto e non comporta nessuna responsabilità presente o futura per il Comune. Se, durante le operazioni di collaudo, al riscontrassero difetti e si rendessero necessari cambiamenti, le relative spese di adattamento saranno a carico dell'abbonato.

Controllo a collaudo

Art. 36

Se i guasti constatati negli impianti privati sono tali da causare perturbazioni alla rete che li alimenta l'abbonato deve eseguire a proprie spese le necessarie riparazioni; in caso contrario l'Azienda può sospendere la fornitura.

Sospensione per guasti

Art. 37

Gli impianti interni sono da eseguire conformemente alle “Direttive per Prescrizioni l’esecuzione di impianti di acqua” edite dalla SSIGA e alle prescrizioni emanate dall’Azienda. Prescrizioni

Art. 38

È assolutamente vietato apportare variazioni agli impianti senza la preventiva autorizzazione dell’Azienda. Prima di iniziare qualsiasi lavoro sia di nuovi impianti sia di modifica di quelli esistenti i proprietari devono darne avviso scritto all’Azienda, allegando lo schema idraulico dell’impianto. Divieto

Art. 39

Per l’installazione, la posa, lo spostamento o la modificazione di apparecchi od impianti di trattamento o di potabilizzazione raccordati alla rete di distribuzione pubblica dev’essere fatta la richiesta d’autorizzazione, rispettivamente la notifica al Laboratorio cantonale d’igiene. Apparecchi

6. ABBONAMENTI

Art. 40

Ogni allacciamento e ogni contatore supplementare determinano l’inizio di un abbonamento. Inizio dell’abbonamento
La tassa di abbonamento è dovuta anche in mancanza di consumo.

Art. 41

Il contratto di abbonamento viene concluso dall’Azienda unicamente con il proprietario dell’immobile Contratto

Art. 42

L’Azienda conclude abbonamenti per gli usi seguenti: Natura dell’abbonamento
a) Domestico, commerciale e industriale;
b) agricolo;
c) sportivo;
d) temporaneo;
e) pubblico;
f) speciale, determinato di volta in volta.

Art. 43

Le tariffe sono fissate dal Municipio a seconda del fabbisogno finanziario dell’Azienda. Tariffe

Art. 44

La tassa di abbonamento viene prelevata annualmente e va, di norma, dal 1. gennaio al 31 dicembre. Se l’inizio o la disdetta del contratto avvenissero ad anno iniziato, la tassa sarà proporzionale. Tassa d’abbonamento e durata

Art. 45

I trapassi di proprietà devono essere notificati per iscritto all’Azienda da parte del proprietario uscente. Trapassi di proprietà

Art. 46

Gli eredi o i subentranti acquistano i diritti a assumono gli obblighi derivanti dalla concessione. Subingresso

Art. 47

I proprietari di stabili non possono esigere dai loro inquilini importi superiori a quelli fissati dal regolamento tariffe. Norma per i proprietari

Art. 48

L'Azienda, riservata l'approvazione da parte del Municipio, è autorizzata a stipulare abbonamenti con privati di altri Comuni a condizione che vi sia acqua a sufficienza per gli utenti del proprio Comune. Le condizioni di abbonamento saranno stabilite caso per caso. Abbonamenti con privati fuori Comune

7. MODALITA E MEZZI DI MISURA

Art. 49

Per ogni allacciamento viene applicate un contatore. Il contatore è fornito dall'Azienda che ne è l'unica proprietaria. Essa ne cura la manutenzione e le eventuali riparazioni. Applicazione del contatore

Art. 50

La posa del contatore è di competenza dell'Azienda che fissa le dimensioni e l'ubicazione dell'apparecchio, di regola all'interno del fabbricato. Posa, dimensionamento e ubicazione del contatore
Il contatore dev'essere installato in un luogo accessibile in ogni momento, al riparo dal gelo, dal calore e da ogni altro fattore deteriorante.
Esso deve essere posato in modo da facilitarne la lettura e l'eventuale sua sostituzione.
Prima del contatore non può essere innestata nessuna diramazione.

Art. 51

Ogni contatore è piombato dall'Azienda affinché non venga manomesso. Piombatura del contatore

Art. 52

La verifica del contatore viene eseguita come da direttive SSIGA e ogni qualvolta l'Azienda lo ritenga opportuno. Verifica del contatore
In caso di contestazione del funzionamento l'abbonato può chiederne per iscritto la verifica. L'Azienda vi provvederà al più presto. Il contatore è riconosciuto preciso se la tolleranza è compresa entro i limiti del 5%. Se il contatore è preciso le spese di verifica saranno a carico dell'abbonato reclamante. In caso di difetto le spese saranno a carico dell'Azienda. Nel caso di funzionamento difettoso l'Azienda stabilirà il consumo in base al computo degli anni precedenti.

Art. 53

L'alimentazione di idranti antincendio può essere autorizzata dall'Azienda. Il rubinetto che alimenta l'idrante verrà sigillato dall'Azienda. Idranti antincendio privati
È vietato manomettere il sigillo salvo nei casi di incendio. In caso d'uso per incendio il consumo non verrà fatturato.

8. FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Art. 54

L'abbonato è tenuto a pagare la tassa d'abbonamento e l'acqua misurata al contatore. Conteggio
Le indicazioni del contatore riconosciute esatte o non contestate fanno fede ai fini del conteggio. L'abbonato non ha diritto a riduzione se il consumo risultasse esagerato a causa di negligenza, di perdite o difetti del proprio impianto.

Art. 55

Il consumo è conteggiato e fatturato a scadenze fissate dall'Azienda, che ne stabilisce il modo di pagamento. Fatturazione a modo di pagamento

Art. 56

I conti devono venir pagati entro trenta giorni dal loro invio. I morosi ricevono una sollecitatoria scritta fissante un nuovo termine di 15 giorni; trascorso questo termine l'Azienda procederà all'incasso per via esecutiva senza ulteriore avviso. Termini di pagamento

Art. 57

Contestazioni concernenti l'errata fatturazione delle tasse o l'applicazione delle tariffe devono essere presentate per iscritto all'Azienda entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della bolletta. Contro la decisione dell'Azienda l'interessato può entro il termine di quindici giorni dall'intimazione ricorrere al Municipio la cui decisione è soggetta alla procedura dell'amministrativo semplice. Contestazioni

9. INFRAZIONI E CONTRAVVENZIONI

Art. 58

Chiunque, sprovvisto di regolare concessione, eseguisse qualsiasi lavoro o installazione sarà punito dal Municipio, su proposta dell'Azienda, con una multa fino a fr. 100.-- (franchi cento/oo). Resta riservato il risarcimento dei danni. L'utente che ha ordinato i lavori sarà tenuto responsabile in solido per il pagamento della multa e degli eventuali danni. Conseguenze della mancata domanda di concessione

Art. 59

Le contravvenzioni al presente Regolamento vengono punite dal Municipio con una multa da fr. 20.-- (franchi venti/oo) a fr. 100.-- (franchi cento/oo). Infrazioni al Regolamento, multe

Art. 60

Nei casi gravi, o dopo l'applicazione ripetuta di penalità, potrà essere ritirata la concessione in ogni momento mediante semplice preavviso di tre giorni senza che l'abbonato possa pretendere la restituzione delle tasse pagate o indennità qualsiasi. Il ritiro della concessione non esonera l'abbonato contravventore dal pagamento delle tasse arretrate, delle multe e degli eventuali danni. L'Azienda può procedere alla sospensione della fornitura lasciando però la possibilità all'abbonato di disporre dell'acqua necessaria al suo sostentamento. Ritiro dalla concessione

10. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61

Il presente Regolamento abroga quello dal 1.1. 69 ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile. Entra in vigore il 1.1.1982 riservata l'approvazione da parte dal Lod. Consiglio di Stato. Entrata in vigore

Il presidente:

Franco Leoni

Il segretario:

Rodolfo Minazzi

Approvato dalla Commissione dell'acqua potabile nelle sedute del 23 e 30.9.1981.

Approvato dal Lod. Municipio nelle sedute del 4 a 11.11.1981 con risoluzioni no. 671 e 698.

Approvate dall'Onorando Consiglio comunale nella seduta del 14 dicembre 1981.

Approvato dal Lod. Dipartimento dell'Interno con ris. ne.1821 del 17 febbraio 1982.